



CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE  
DEL FRIULI  
CENTRALE

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE ZIU**  
*CON RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DELLE NORME DI ATTUAZIONE*  
*del PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE*

Revisione 2015

## **CAPO I – NORME GENERALI**

- Art. 1** - Oggetto
- Art. 2** - Finalità
- Art. 3** - Sistema di Gestione Ambientale
- Art. 4** - Presentazione delle domande

## **CAPO II – PROCEDURE**

- Art. 5** - Procedura di valutazione
- Art. 5 bis** - Verifica di applicabilità del Regolamento per modifiche od ampliamenti “non significativi”
- Art. 6** - Criteri di valutazione
- Art. 6 bis** - Convenzione per l’assegnazione di lotti di terreno in ZIU
- Art. 7** - Partecipazione delle parti interessate
- Art. 8** - Funzionamento e tempi
- Art. 9** - Risorse e responsabilità
- Art. 10** - Informazioni delle parti interessate

## **CAPO III – COMMISSIONE TECNICA**

- Art. 11** - Commissione tecnica
- Art. 12** - Compiti
- Art. 13** - Composizione

## **CAPO IV –DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 14** - Durata ed aggiornamento
- Art. 15** - Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

- 1** - Linee Guida alla compilazione delle domande
- 2** - Linee Guida per le verifiche della documentazione acquisita
- 3.1** - Modulistica: Schede-tipo e **A-A1**
- 3.2** - Modulistica: Schede-tipo **B-C-D-E-E-F-G**
- 3.3** - Modulistica: Schede-tipo di **verifica di applicabilità del Regolamento**

## CAPO I: NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il Regolamento di Gestione delle Aree ZIU contiene, con riferimento alla Politica Ambientale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, al relativo Sistema di Gestione Ambientale e all'articolo 5 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Infraregionale per gli insediamenti nell'area industriale di operatività del Consorzio:

- a) le indicazioni circa la documentazione che devono presentare alla Commissione Tecnica tutte le imprese insediande;
- b) i criteri di valutazione della documentazione di cui al punto a);
- c) la composizione ed i compiti della Commissione Tecnica;
- d) i tempi e modalità di gestione delle istanze da parte della Commissione Tecnica;
- e) le forme di partecipazione dei soggetti pubblici e dei portatori di interessi diffusi nei procedimenti di valutazione di ammissibilità;
- f) le forme di partecipazione dei soggetti pubblici e dei portatori di interessi diffusi nei procedimenti di gestione ambientale delle iniziative insediate nella ZIU.

### Art. 2 - Finalità

1. Il Regolamento di Gestione delle Aree ZIU risponde alle seguenti finalità:

- a) sostenere con strumenti operativi la volontà del Consorzio di ispirarsi a "principi di sostenibilità ambientale dell'ambito industriale e delle aree circostanti", favorendo l'adesione delle Imprese insediate ed insediante a principi e criteri della norma internazionale UNI EN ISO 14001 o del Regolamento Comunitario 761/2001 EMAS;
- b) mantenere un processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali complessive del Consorzio e delle Imprese, anche attuando il monitoraggio ambientale sull'area industriale;
- c) fissare tempi e strumenti di tale processo;
- d) indicare gli strumenti per lo sviluppo della azione di sussidiarietà del Consorzio verso le imprese insediande ed insediate, al fine di favorirne l'adesione agli obiettivi predetti e comunque indicati dalle Norme di Attuazione con riferimento alle prestazioni ed obiettivi ambientali.

### Art. 3 - Sistema di Gestione Ambientale

1. Per le finalità di cui all'art. 2, il Consorzio mantiene un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001.

## CAPO II: PROCEDURE

### Art. 4 - Presentazione delle domande

1. Tutte le imprese interessate ad insediare ovvero modificare una o più attività nel territorio di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale presentano, anche in via telematica, domanda di valutazione tecnica ambientale al Consorzio utilizzando la seguente documentazione:

- a) **per le nuove imprese/processi ordinari:** la domanda comprende le schede-tipo A e A1 dell'allegato 3 (3.1)\*;
- b) **per le nuove imprese/processi inclusi nell'elenco B dell'art. 5 delle Norme del P.T.I.:** la domanda comprende, oltre alle schede A e A1 anche le schede-tipo B, C, D, E, F, G dell'allegato 4 (3.2)\* nonché una relazione illustrativa ed un estratto planimetrico con le ipotesi di layout produttivo;
- c) **per le nuove imprese con impianti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o di screening, in base alla legge nazionale o regionale:** la domanda comprende, oltre alle schede A e A1 anche le schede-tipo B, C, D, E, F, G e la documentazione di impatto ambientale prevista dalla vigente normativa;
- d) **per le imprese che intendano modificare una o più attività nel territorio di**

**competenza** la domanda comprende, la “Scheda-tipo di verifica di applicabilità del Regolamento” dell'allegato 5(3.3)\* nonché una relazione illustrativa ed un estratto planimetrico con le ipotesi di layout produttivo in ampliamento o modifica.

**2.** Per la redazione dell'istanza l'impresa si avvale della modulistica predisposta dal Consorzio sulla base delle linee guida riportate nell'allegato 1.

**3.** Tutte le domande di insediamento non incompatibili con le Norme di Attuazione vengono acquisite:

**a)** dal Responsabile del Procedimento che attiva la partecipazione di cui all'art. 7 e, sentito il Presidente del Consorzio, trasmette la documentazione ai componenti della Commissione tecnica individuati dall'art. 13 del Regolamento. Tale procedura si applica alle nuove imprese con processi ordinari o qualora le modifiche/ampliamenti di una o più attività con processi ordinari risultino determinare potenziali effetti ambientali significativi ovvero un rilevante impatto sulle infrastrutture consortili;

**b)** nelle ipotesi diverse da quelle descritte al precedente comma, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio che determina la composizione della Commissione Tecnica ed entro 7 giorni:

- attiva la partecipazione prevista dall'articolo 7;

- trasmette alla Commissione Tecnica la documentazione per l'esame di competenza.

**4.** Il Consiglio prende in esame la domanda e il parere della Commissione, formulando la propria pronuncia di accettazione entro 15 gg dal termine dei lavori della Commissione o, comunque, entro la prima seduta utile del Consiglio.

**5.** Per le nuove attività, la presentazione della domanda è preliminare a qualunque altra istanza o procedimento di valutazione previsti dalla vigente normativa. Nel caso di ampliamenti o modifiche di attività esistenti, l'istanza può essere trasmessa al Consorzio contestualmente alle richieste presentate allo Sportello Unico ovvero all'istanza di autorizzazione integrata ambientale.

**6.** Per gli impianti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, la presentazione avviene nei 10 gg successivi alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale alla competente Amministrazione.

(\*) refuso: *in corsivo viene riportato il corretto riferimento al n° dell'allegato*

## **Art. 5- Procedura di valutazione**

**1.** La Commissione Tecnica si riunisce ed opera secondo le modalità e i tempi di cui al capo terzo del presente Regolamento, si attiene ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 6.

**2.** Per gli impianti assoggettati a procedura di VIA o di screening, la Commissione può riservarsi di attendere l'emissione della valutazione da parte dell'Amministrazione Competente. In tal caso, emette il proprio parere entro il termine di 15 giorni dalla presa visione di tale valutazione.

**3.** Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al termine della procedura di valutazione, il Consorzio:

**a)** nel caso di nuova attività o di ampliamento di attività esistente che comporta necessità di cessione di nuove aree produttive, conferma all'Impresa insedianda la disponibilità dell'area richiesta e la relativa ammissibilità, al fine di procedere alla stipula della convenzione di assegnazione del terreno interessato dalla realizzazione del nuovo insediamento e, successivamente, dalla relativa cessione;

**b)** nel caso di nuova attività o di ampliamento di attività esistente che non comporta necessità di cessione di nuove aree produttive comunica all'Impresa la relativa ammissibilità al fine di procedere alla stipula della convenzione di assegnazione;

**c)** nel caso di nuova attività o di ampliamento di attività esistente su lotto produttivo già assegnato il Consorzio comunica all'Impresa la relativa ammissibilità.

**4.** Qualora la richiesta dell'Impresa sia stata presentata nell'ambito di un procedimento amministrativo (es. Sportello Unico, modifica non sostanziale relativa a autorizzazione integrata ambientale), il Consorzio inoltra all'Amministrazione competente il parere di ammissibilità ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del PTI ZIU corredato dalle eventuali prescrizioni/osservazioni del caso.

**5.** Nel caso il Consiglio di Amministrazione del Consorzio sulla base di un parere negativo motivato della Commissione Tecnica sancisca la non accettabilità dell'attività in area ZIU, l'Impresa può richiedere il riesame dell'istanza producendo utili elementi tecnici finalizzati alla rimozione delle cause ostative che hanno cagionato il rifiuto della domanda di insediamento.

### **Art. 5bis - Verifica di applicabilità del Regolamento per modifiche od ampliamenti “non significativi”**

**1.** La documentazione allegata alle istanze di modifica od ampliamento di una o più attività previste all'art. 4, comma 1, lett. d) viene esaminata dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell'istruttoria al fine di accertare la non significatività degli impatti ambientali potenzialmente generati dagli interventi in progetto sull'area industriale e/o la non rilevanza degli interventi in progetto sulle infrastrutture consortili.

**2.** Nel caso di modifiche od ampliamenti “non significativi” risultanti dalle verifiche di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa il nulla osta agli interventi in progetto per inapplicabilità del presente Regolamento ai sensi dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

### **Art. 6 - Criteri di valutazione**

I criteri ambientali di valutazione delle domande di nuovo insediamento sono contenuti nell'allegato 2. Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione presentata dall'Impresa la Commissione Tecnica valuta la compatibilità della nuova attività rispetto al contesto territoriale ed ambientale dell'area industriale nonché alla dotazione infrastrutturale esistente, proponendo, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione, la localizzazione ritenuta più idonea.

### **Art. 6bis - Convenzione per l'assegnazione di lotti di terreno in ZIU**

Le convenzioni inerenti l'assegnazione dei lotti riportano le prescrizioni della Commissione Tecnica, del Gestore delle reti tecnologiche e, ove previsti, i criteri, i tempi e le modalità di monitoraggio ambientale applicabili allo specifico insediamento, secondo quanto stabilito dal Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio.

### **Art. 7 - Partecipazione delle parti interessate**

**1.** La partecipazione dei soggetti pubblici e dei portatori di interessi diffusi alla procedura di valutazione di ammissibilità delle domande di cui all'art.4 avviene mediante consultazione.

**2.** A tal fine, entro 3 gg dall'acquisizione della domanda da parte del Consorzio si dispone la pubblicazione - per 10 giorni - sul sito web istituzionale del Consorzio delle informazioni di cui alla “Scheda-tipo A”, con indicazione del luogo ed orario per informazioni in merito e l'inoltro della documentazione (completa di cui all'art. 4) al Comune/i il cui territorio è interessato dall'insediamento della nuova attività, ovvero per modifiche od ampliamenti “significativi” rispetto all'esistente, per la pubblicazione - per analogo periodo - all'Albo Pretorio e per il successivo esame della Commissione Tecnica.

**3.** E' fatta salva la possibilità da parte del Consorzio di individuare, nel caso di impianti od attività aventi particolare significatività o rilevante incidenza su l'ambiente, infrastrutture od ambiti territoriali, ulteriori forme di pubblicità.

**4.** I soggetti pubblici eventualmente coinvolti nella consultazione sono di seguito identificati:

**a)** Provincia di Udine e Comune o Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera;

**b)** Enti e organi competenti a rilasciare provvedimenti inerenti la realizzazione dell'opera e riguardanti la tutela dell'ambiente e la salute pubblica.

**c)** portatori di interessi diffusi, identificati negli Enti, Associazioni, Comitati esponenziali di categoria, o di interessi collettivi coinvolti dalla realizzazione dell'opera ed in particolare le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge 08/07/1986 N.349.

**5.** La consultazione può avvenire:

- su richiesta dei soggetti pubblici e dei portatori di interessi diffusi come sopra individuati, comunque, entro il giorno successivo al completamento della pubblicazione prevista ai sensi del comma 2;

- su richiesta della Commissione Tecnica;

- su richiesta dell'impresa che presenta la domanda.

### **Art. 8 – Funzionamento e tempi**

**1.** Ricevuta la domanda dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Responsabile del Procedimento, sentito il Presidente del Consorzio, fissa il programma di lavoro, comprensivo di eventuali riunioni preliminari della Commissione o di eventuali incontri con l'impresa e con i soggetti pubblici e i portatori di interessi diffusi come individuati all'articolo 7; per aspetti di particolare difficoltà può richiedere al Consiglio la nomina di appositi esperti; la decisione in tal senso compete al Consiglio.

**2.** La Commissione esprime il parere consultivo entro i seguenti termini temporali:

- la domanda e la documentazione correlata viene esaminata, di norma, entro 15 giorni dal completamento della pubblicazione di cui all'art. 7;

- il parere è emesso entro 30 giorni dall'esame della domanda, salvo maggiori tempi stabiliti dal Presidente del Consorzio e comunicati all'impresa interessata unitamente alla motivazione;

- qualora la Commissione dovesse richiedere integrazioni alla documentazione presentata, possono essere fissati maggiori termini per la emissione del parere. In tal caso la Commissione, attraverso il Responsabile del Procedimento, richiede all'interessato/a la documentazione tecnica necessaria per il completamento dell'istruttoria assegnando un termine per la presentazione di 60 giorni; il/la richiedente, con istanza debitamente motivata, può richiedere proroga al termine assegnato. Decorso inutilmente il termine assegnato, come eventualmente prorogato, l'istanza di insediamento si intende rinunciata;

**3.** Le decisioni della Commissione sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

**4.** Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Commissione, o le motivazioni che hanno impedito di formulare il parere entro i termini previsti, può fissare un nuovo termine – di non più di ulteriori 20 giorni.

**5.** Qualora tale termine dovesse decorrere senza che il parere venga formulato, compete comunque al Consiglio fornire una risposta chiara ed esaustiva alla impresa richiedente, di accettazione, di diniego o di richiesta di integrazione.

**6.** La Commissione si riunisce altresì su richiesta del Consiglio o del Presidente del Consorzio qualora venga richiesto l'aggiornamento del presente Regolamento. In tal caso fornisce, entro 40 giorni dalla convocazione, il proprio parere consultivo al Consiglio.

### **Art. 9 - Risorse e responsabilità**

**1.** Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio definisce le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento e attribuisce le responsabilità opportune.

**2.** Il Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale è il Direttore del Consorzio.

**3.** Le risorse e gli obiettivi per la partecipazione delle Imprese al Sistema di Gestione Ambientale sono indicate nella scheda-tipo A1 dell'allegato 3.

### **Art. 10 – Informazioni delle parti interessate**

**1.** Per le imprese insediande e insediate che aderiscono a Sistemi di Gestione Ambientale, il Consorzio interviene attivamente negli oneri e procedure di informazione ambientale, nelle forme che verranno stabilite dalle procedure di comunicazione ambientale di cui il Consorzio stesso e le imprese si sono dotate, nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione ambientale.

### **CAPO III: COMMISSIONE TECNICA**

#### **Art. 11 - Commissione tecnica**

1. La valutazione tecnica delle proposte di insediamento delle Imprese è affidata alla Commissione tecnica prevista dall'art.5 delle Norme di Attuazione, nei tempi indicati dall'art.4.

#### **Art. 12 - Compiti**

1. Esaminata la documentazione di cui all'art.4, il Piano Territoriale, le norme di attuazione, le eventuali altre direttive impartite dall'Amministrazione ed il presente Regolamento, la Commissione esprime parere consultivo in forma scritta. Tale parere contiene:

- a) la valutazione della domanda secondo i criteri di cui all'art.6;
- b) le eventuali prescrizioni tecniche;
- c) l'individuazione dell'area assegnabile e relativa superficie;
- d) le segnalazioni al Consiglio di Amministrazione circa:
  - fabbisogni di adeguamento infrastrutturale della ZIU;
  - modifiche agli indirizzi insediativo-localizzativi per l'ammissibilità di alcune tipologie di attività "speciali";
  - modifiche alle norme del Consorzio concernenti la ammissibilità delle imprese che la domanda solleva;
- e) la validazione tipologica (limitatamente alle attività per servizi alle aziende di cui all'art. 12.1 delle norme di attuazione);
- f) il giudizio sintetico finale.

2. La Commissione può chiedere all'impresa di fornire maggiori informazioni, particolarmente nel medio e lungo periodo, al fine di poter valutare le prestazioni ambientali rispetto ai requisiti richiesti.

3. La Commissione è sentita dal Consiglio nell'esame delle proposte di aggiornamento del presente Regolamento.

4. Il Consiglio può incaricare la Commissione dell'esame di progetti ambientali, infrastrutturali od impiantistici che interessano un'area vasta, oltre la ZIU, aventi significativi impatti di ampia incidenza territoriale.

#### **Art. 13 - Composizione**

1. La Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- a) dal Presidente del Consorzio o suo sostituto da scegliere nell'ambito dell'organizzazione, cui spetta la presidenza;
- b) un tecnico in rappresentanza del Soggetto Affidatario della gestione delle reti consortili;
- c) un tecnico in rappresentanza del Comune il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera (nel caso di interventi ricadenti su più Comuni un tecnico per ciascun Comune);
- d) il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dell'istruttoria individuati dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione può richiedere consulenze a esperti esterni al Consorzio qualora non individuabili tra le professionalità esistenti internamente alla struttura Consortile. Tali esperti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche di volta in volta.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - Durata ed aggiornamento**

Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato.

Costituiscono motivo di riesame ed eventuale aggiornamento:

- a) modifiche sostanziali del Piano Territoriale e/o delle Norme di attuazione;

b) richiesta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

La proposta viene inviata dal Presidente del Consorzio ai componenti della Commissione tecnica di cui all'art.13, con invito a riunirsi e formulare parere consultivo entro 40 giorni dalla convocazione.

**Art. 15 - Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore con la esecutività della delibera di approvazione.